

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555

Cod. Fisc. 80016530828

e-mail: segreteria@istciechipalermo.it

PEC: istciechipalermo@pcert.postecert.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione n. del

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Normativa di riferimento	3
Art. 3	Procedure per l'affidamento di appalti inferiori alle soglie comunitarie con le modifiche apportate al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dal D.Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56	3
Art. 4	Adesione a Convenzione Consip e acquisto in Mepa	4
Art. 5	Divieto di frazionamento	5
Art. 6	Tipologie di forniture, servizi e lavori eseguibili in economia	5
Art. 7	Responsabile Unico del Procedimento	8
Art. 8	Albo dei fornitori	8
Art. 8 bis	Istituzione e iscrizione	9
Art. 9	Principio di rotazione	9
Art. 10	Deroghe al principio di rotazione	9
Art. 11	Invito a presentare le offerte	10
Art. 12	Criteri di aggiudicazione	10
Art. 13	Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto con il fornitore, prestatore o esecutore	11
Art. 14	Procedura di ordinazione della fornitura, servizio o lavoro e garanzie relative al rapporto contrattuale con il fornitore, prestatore o esecutore	11
Art. 15	Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto	12
Art. 16	Verifiche di regolare esecuzione	12
Art. 17	Tutela dei dati personali	12
Art. 18	Pubblicità del Regolamento	12
Art. 19	Norme di rinvio	13
Art. 20	Entrata in vigore	13

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato anche per sintesi Codice Appalti, tenuto conto anche delle linee guida redatte dall'ANAC ai sensi del comma 7 dell'art. 36 sopra citato.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione dei lavori, dei servizi e delle forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e pubblicità.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia sulla base e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 e s.m.i., recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016.

L'art. 24, della L. R. Sicilia n. 8/2016, il cui testo viene di seguito integralmente riportato, sancisce che a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge."

2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n. 12/2011.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione."

Art. 3 – Procedure per l'affidamento di appalti inferiori alle soglie comunitarie con le modifiche apportate al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dal D.Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 (Codice correttivo)

Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie (contratto sotto soglia) di cui all'art. 36 del Codice correttivo, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 dello stesso Codice e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

I soggetti cui affidare direttamente forniture di beni o di servizi o lavori per valori inferiori a 40.000,00 euro sono individuati a seguito di valutazione di coerenza con le esigenze dell'Ente sulla base di un'indagine di mercato esplorativa riferita al settore di interesse volta a identificare la platea dei potenziali affidatari o nell'elenco di operatori economici appositamente costituito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del Codice.

L'affidatario della fornitura o del servizio o del lavoro in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dalla legge.

Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non siano presenti un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.

In ogni caso l'Istituto dei Ciechi si riserva il diritto di invitare tutti gli operatori facenti parte dell'Albo costituito.

L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità generale cui all'art. 80 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4 – Adesione a Convenzioni Consip, C.U.C. regionale e acquisto in Mepa

L'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., prevede che le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

L'Istituto dei Ciechi, per la fornitura di beni e servizi, utilizzerà gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali aderendo in particolare alle procedure di gara gestite dalla C.U.C. della Regione Siciliana:

- a) adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo qualità delle convenzioni

medesime, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

b) utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA).

È consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologica oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inidoneo per le necessità dell'amministrazione. La mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata nel provvedimento deliberativo.

Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto può essere fatto utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato elettronico mette a disposizione, ossia Ordine di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO) e trattativa diretta per forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa), Richieste di Offerta (RDO) per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario (IVA esclusa) indirizzate ad almeno cinque operatori accreditati sul MEPA.

Art. 5 Divieto di frazionamento

Nessuna acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori d'importo superiore a quello indicato all'art. 3 del presente Regolamento potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla presente disciplina. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Art. 6 – Tipologie di forniture, servizi e lavori eseguibili in economia

Possono essere affidate in economia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soltanto le seguenti forniture, servizi e lavori:

Forniture:

1. Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, ad esempio: mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; beni informatici hardware e software, impianti tecnologici, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, giochi e arredi per la scuola dell'infanzia;
2. Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
3. Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
4. Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
5. Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
6. Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
7. Forniture di generi alimentari e vari per finalità assistenziali;
8. Forniture non altrimenti individuate di natura socio-assistenziale.

Servizi:

1. Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;

2. Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3. Servizi di telecomunicazione;
4. Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
5. Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
6. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
7. Servizi di consulenza a supporto della struttura amministrativa, quali: servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva; servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; attività e servizi di consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico- amministrativa; altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;
8. Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
9. Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
10. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
11. Servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
12. Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
13. Servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo;
14. Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
15. Servizi tecnici, quali attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine e attività di supporto al responsabile unico del procedimento;
16. Servizi legali, quali attività relative alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale che sono affidati su base fiduciaria;
17. Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
18. Servizio di lavanderia con finalità assistenziale;
19. Servizio di fornitura di pasti caldi;
20. Servizi alla persona (minori, anziani, disabili, immigrati, ...) con finalità assistenziali, riabilitative, socio-educative, psicopedagogiche, socio-sanitarie, ricreative, culturali e di integrazione.

Lavori:

a) Manutenzione di opere o di impianti:

1. in immobili o fabbricati di proprietà dell'Ente e loro pertinenze;

2. lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, sia istituzionale sia scolastico, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
3. riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;
4. puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni di proprietà, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
6. manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità;
7. lavori in economia da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione del "Codice";
8. lavori in economia, previsti nelle somme a disposizione del progetto ed esclusi dall'appalto.

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti e l'espletamento di indagini di tipo geologico, geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori:

1. si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempiprevisti;
2. si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze od danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

È consentito l'affidamento, con il sistema di cottimo fiduciario, di lavori relativi ai beni mobili ed immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio artistico e monumentale nonché sugli immobili vincolati, nonché nei casi di cui all'art. 204, comma 4, del "Codice di Contratti Pubblici".

Resta ferma la facoltà dell'Istituto dei Ciechi di procedere all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi in caso di:

- a) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- b) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- c) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- d) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- e) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- f) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.

Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il funzionario responsabile di area competente per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, l'attestazione di regolare esecuzione, nonché gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente dell'Ente, in caso di necessità o eventuale conflitto d'interesse, può individuare il responsabile unico del procedimento in un altro dipendente di categoria professionale "D".

Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei Lavori, nominato ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016.

La funzione di RUP non può essere rifiutata ai sensi del comma 1, dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Albo dei fornitori

L'Istituto dei Ciechi può istituire uno o più elenchi di operatori economici, c.d. Albo, per la relativa iscrizione in base alla qualificazione di fornitori di beni, servizi e lavori a cui affidare le prestazioni in economia.

L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi o all'esecuzione di lavori per tipologie rispondenti alle proprie esigenze operative.

L'elenco è formato e aggiornato a cura del Responsabile del procedimento competente per materia.

Gli operatori economici interessati sono invitati a produrre richiesta di inserimento all'albo a mezzo istanza da presentarsi secondo quanto stabilito nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto dei Ciechi. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute opportune.

L'avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti.

Per la formazione degli elenchi una commissione composta dai responsabili dell'area dell'Istituto dei Ciechi procederà alla verifica dei requisiti per l'iscrizione.

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico ed in base alla categoria merceologica, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. Gli elenchi degli operatori saranno approvati con apposito atto deliberativo del CdA e pubblicati nel sito istituzionale.

Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento periodico.

È fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui all'art. 80 Codice Appalti.

In sede di affidamento a seguito di consultazione o di affidamento diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.

La **cancellazione dall'elenco** può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- c) qualora l'impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
- d) su richiesta scritta dell'impresa.

La cancellazione, previa formale contestazione all'operatore economico inserito nell'elenco, è predisposta con provvedimento del CdA e comunicata all'impresa entro 30 giorni dalla sua adozione. I soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non possono richiedere nuovamente l'iscrizione nell'albo.

Le imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e comunicato nella domanda di inserimento sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall'evento.

Art. 8 bis - Istituzione e iscrizione

Il presente articolo è connesso ai fini formali e sostanziali al superiore art. 8.

Ai fini dell'istituzione dell'Albo, il Dirigente Amministrativo provvede su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva a pubblicare apposito Avviso all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento.

L'Avviso di iscrizione all'Albo è senza interruzione, senza termine decadenziale, in quanto privo di scadenza, e viene aggiornato costantemente attraverso le nuove iscrizioni degli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco per la esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

L'iscrizione all'elenco avviene mediante presentazione di domanda sottoscritta dal titolare dall'azienda interessata (ditta individuale) o dal rappresentante legale della società di persona o di capitale.

L'Albo contiene un elenco aperto di aziende accreditate al quale l'Ente farà riferimento per la richiesta di preventivi di spesa ed il conseguente affidamento dell'incarico di lavori, forniture e servizi.

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta dell'azienda interessata da presentarsi a mezzo PEC all'indirizzo: *istciechipalermo@pcert.postecert.it* oppure a mezzo posta da indirizzare all'Istituto dei Ciechi Opere Riunite "I. Florio-F. ed A. Salamone", via Angiò n. 27, c.a.p. 90142, Palermo.

L'Albo sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute.

Le aziende richiedenti, ritenute idonee, sono inserite nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione all'Albo in commento, *per relationem* con il superiore art. 8, è senza termini decadenziali, in quanto continuativo e privo di scadenza e verrà aggiornato periodicamente con l'inserimento, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, delle aziende che abbiano fatto pervenire le proprie richieste d'inserimento all'Albo in esame.

Art. 9 – Principio di rotazione

Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni e di servizi, il Responsabile del Procedimento applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di tre mesi dall'affidamento.

Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque soggetti invitabili alle procedure di consultazione, il Responsabile del Procedimento può, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, invitare anche soggetti già risultati affidatari.

Gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure di consultazione o di affidamento diretto sono inseriti in una sezione dell'elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva.

Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato prima del termine dei tre mesi previsti in precedenza, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell'ambito di altre procedure di confronto.

Qualora il Responsabile del Procedimento inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.

In ogni caso l'Istituto dei Ciechi si riserva il diritto di invitare tutti gli operatori facenti parte dell'Albo costituito.

Art. 10 – Deroghe al principio di rotazione

Il Responsabile del Procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di fornitura del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Istituto dei Ciechi, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 11 – Invito a presentare le offerte

In relazione a quanto previsto dall'art. 36 del Codice Appalti, rispettivamente con riferimento alle forniture, ai servizi e ai lavori, il Responsabile del Procedimento in sede di deliberazione a contrarre definisce l'esigenza che intende soddisfare, le caratteristiche dei lavori/forniture/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura, nonché le principali condizioni contrattuali.

Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, che dovranno pervenire all'amministrazione esclusivamente in busta chiusa salvo deroghe espressamente motivate, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, di norma 15 giorni salvo casi particolari.

Per le acquisizioni di forniture, di servizi e di lavori mediante procedure in economia, sia precedute da consultazione sia effettuate mediante affidamento diretto, la *lettera d'invito* riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;
- b) il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- d) il termine di presentazione delle offerte;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) le eventuali garanzie richieste al contraente;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- j) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

Art. 12 – Criteri di aggiudicazione

Le forniture, i servizi e i lavori sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità delle prestazioni, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 del Codice degli Appalti e nella lettera di invito.

In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

Viene costituita una Commissione composta dal Dirigente Amministrativo, da un Responsabile di Area e da un istruttore di segreteria secondo quanto previsto dalle norme vigenti al momento della nomina.

Art. 13 – Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto con il fornitore, prestatore o esecutore

A conclusione della procedura di consultazione, il Responsabile del Procedimento formalizza le risultanze della stessa in apposito provvedimento, con il quale si aggiudica la fornitura, il servizio o il lavoro al qualificato soggetto individuato.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Istituto dei Ciechi dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento:

- a) all'oggetto della prestazione;
- b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione o del lavoro ed alle relative garanzie;
- c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio o del lavoro;
- d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.

Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori di assoggettarsi alle condizioni ed alle eventuali penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante contratto sottoscritto o mediante corrispondenza secondo la consuetudine consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e s.m.i. e dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., trova altresì applicazione l'art. 29 del Codice che impone la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.

Art. 14 – Procedura di ordinazione della fornitura, servizio o lavoro e garanzie relative al rapporto contrattuale con il fornitore, prestatore o esecutore

Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordine delle forniture, servizi o lavori necessari, con lettera o richiesta nella quale deve l'indicare:

- a) le caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi, comprensivo dell'IVA;
- b) la qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
- c) gli estremi contabili;
- d) la forma e dei termini di pagamento;
- e) le eventuali penali per la ritardata o incompleta esecuzione;
- f) il richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
- g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

La lettera di ordinazione costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice.

Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.

L'affidatario deve comunque comunicare all'Istituto dei Ciechi un recapito telefonico e/o un fax attivi, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte dell'Istituto dei Ciechi. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

Art. 15 – Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa affidataria, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia dell'Istituto dei Ciechi, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa.

Qualora l'impresa affidataria si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato, la risoluzione, previa formale diffida ad adempiere o lettera di specifica contestazione, è dichiarata per iscritto dal Rappresentante Legale dell'Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Istituto dei Ciechi.

Art. 16 – Verifiche di regolare esecuzione

L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia è di regola diretta dal Responsabile del Procedimento che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nei casi di forniture e servizi, e di Direttore dei Lavori nel caso di lavori.

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Per forniture, lavori e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, deve essere redatta a cura del Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolare esecuzione, da unire all'atto di liquidazione finale.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione;
- g) l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva, qualora versata.

Per importi inferiori ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, l'attestazione di regolare esecuzione è sostituita dall'apposizione del visto di regolare esecuzione espressa negli atti di liquidazione finali.

Art. 17 – Tutela dei dati personali

L'Istituto dei Ciechi garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed ii., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene reso pubblico attraverso l'inserimento in formato scaricabile nel sito internet dell'Istituto dei Ciechi.

Di esso viene fatto sempre puntuale richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, in ordine alle procedure di affidamento, valgono le disposizioni contenute nel Dlgs. 50/2016 e nelle linee guida dell'Anac nonché, per i rapporti contrattuali, quelle stabilite dal Codice Civile.

In ottemperanza alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L'Istituto dei Ciechi applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data della deliberazione di approvazione dello stesso e si intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti o disposizioni vigenti adottati in precedenza per la stessa materia.

Nelle more della costituzione dell'Albo degli operatori economici, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) a decorrere dell'approvazione del presente regolamento, gli uffici possono procedere all'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia per le tipologie di lavori individuati con l'art. 5, avvalendosi di elenchi/albi di operatori di altre pubbliche amministrazioni.